

registro dell'orario di lavoro al fine di consentirne la consultazione immediata, nella misura in cui tale obbligo sia necessario ai fini dell'esercizio da parte di detta autorità delle sue missioni di vigilanza dell'applicazione della disciplina in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro.

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2013
— Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-345/12) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/91/CE — Rendimento energetico nell'edilizia — Articoli 7, paragrafi 1 e 2, 9, 10 e 15, paragrafo 1 — Recepimento scorretto — Mancato recepimento entro il termine previsto — Direttiva 2010/31/UE — Articolo 29)

(2013/C 225/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e K. Hermann, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da A. De Stefano, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10, nonché 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 1, pag. 65), letti in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, pag. 13)

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo previsto l'obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile, conformemente agli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, e avendo omissso di notificare alla Commissione europea le misure di recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2002/91, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 di detta direttiva, nonché 15, paragrafo 1, della medesima, letti in combinato disposto con l'articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Constitutionnel — Francia) — Jeremy F/Premier ministre

(Causa C-168/13 PPU) ⁽¹⁾

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c) — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Regola della specialità — Domanda di estensione del mandato d'arresto europeo che ha giustificato la consegna o la domanda di consegna successiva a un altro Stato membro — Decisione di assenso dell'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione — Ricorso sospensivo — Ammissibilità)

(2013/C 225/65)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil Constitutionnel

Parti

Ricorrente: Jeremy F

Convenuto: Premier ministre

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil Constitutionnel — Interpretazione degli articoli 27 e 28 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Estensione degli effetti del mandato d'arresto europeo — Esistenza di un ricorso (impugnazione) nello Stato richiesto contro la decisione dell'autorità giudiziaria d'esecuzione, nel caso di specie la sezione istruttoria di una corte d'appello — Termine di 30 giorni

Dispositivo

Gli articoli 27, paragrafo 4, e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere un ricorso sospensivo dell'esecuzione della decisione dell'autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo, oppure per

acconsentire alla consegna di una persona a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna, a condizione che la decisione definitiva sia adottata entro i termini previsti all'articolo 17 della decisione quadro stessa.

(¹) GU C 156 del 1.6.2013.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Cível da Comarca do Porto — Portogallo) — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

(Causa C-229/10) (¹)

(Articolo 99 del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE — Diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Responsabilità civile dell'assicurato — Contributo della vittima al danno — Esclusione o limitazione del diritto al risarcimento)

(2013/C 225/66)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Cível da Comarca do Porto

Parti

Ricorrenti: Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira, Alexandra Pendão Lapa Ferreira

Convenuta: Companhia de Seguros Tranquilidade SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Interpretazione delle direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33, in particolare dell'articolo 1bis), 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e

che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65) e 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14) — Norma di diritto nazionale che esclude la responsabilità per il rischio derivante dalla circolazione degli autoveicoli a motore in caso di incidente sulla base della responsabilità esclusiva del pedone vittima del detto incidente e che consente di escludere o ridurre il diritto al risarcimento delle vittime d'incidente in caso di concorso di colpa derivante dal fatto che la vittima ha contribuito al realizzarsi del danno.

Dispositivo

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a disposizioni nazionali rientranti nell'ambito del diritto della responsabilità civile che consentono di escludere o di limitare il diritto della vittima di un incidente di reclamare un risarcimento a titolo dell'assicurazione della responsabilità civile dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, sulla base di una valutazione individuale del contributo esclusivo o parziale di tale vittima al proprio danno.

(¹) GU C 195 del 17.07.2010.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 maggio 2013 — Caixa Geral de Depósitos, SA/Commissione europea, Repubblica portoghese

(Causa C-242/11 P) (¹)

[Impugnazione — Articoli 149 e 181 del regolamento di procedura della Corte — Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) — Sovvenzione globale di sostegno all'investimento locale in Portogallo — Riduzione del contributo finanziario — Non luogo a statuire — Irricevibilità manifestata]

(2013/C 225/67)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA (rappresentante: N. Ruiz, avvocato)